



n. 1912/2014 r.g.a.c.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Patti

sezione prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1912/2014**, assunta in
decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.4.2022, con la
concessione dei termini ex artt. 281 quinquies comma 1 e 190 c.p.c.
promossa da:

BUZZANCA SALVATORE, BZZSVT71D30G377F, elettivamente domiciliato in
VIA P. CANISIO N. 4 MESSINA, presso lo studio dell'avv. FRANCHINA
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in atti

ATTORE

contro

VERDE MARE S.R.L. , P.I. 02788700835 elettivamente domiciliata in VIA L.
DA VINCI, BROLO, presso lo studio dell'avv. PIZZUTO FRANCESCO che la
rappresenta e difende per procura in atti





TUMEO PIETRO, TMUPTR35L15D569F elettivamente domiciliato in Brolo,
Via L. Da Vinci, presso lo studio dell'avv. F. Pizzuto, che lo rappresenta e
difende per procura in atti

CONVENUTI

In fatto e in diritto

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Buzzanca Salvatore citava
in giudizio la Verde Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, nonchè il sig. Tumeo Pietro, esponendo di avere stipulato in
data 2.10.2008 un contratto d'appalto con detta società per la
ristrutturazione di un fabbricato di quest'ultima in Capo d'Orlando
pattuendosi, all'uopo, un corrispettivo a corpo per i lavori da eseguire
pari ad € 240.000,00.

Durante l'esecuzione la ditta committente chiedeva, però, al Buzzanca
di sospendere i lavori intrapresi in attesa di ottenere una variante
all'originaria concessione edilizia, ottenuta di poi il 13.11.2009, e di
eseguire -nelle more- dei lavori extra, secondo le direttive della
committente e sotto la direzione dell'Ing. Gatto (lavori contabilizzati e
remunerati a parte) concordando -con annotazione integrativa in calce
al contratto d'appalto originario- solamente la proroga del termine di
consegna lavori differito al 30.1.2010.

In corso di effettuazione dei prefati lavori venivano imposte al Buzzanca
dalla committente varie sospensioni (per mancanza di elaborati
progettuali e di materiali) registrandosi gravi e reiterate inadempienze
contrattuali della Verde Mare ed accrescendosi il di lei il debito verso





l'appaltatore che si trovava, così, in serie difficoltà economiche dovendo altresì rispondere agli svariati fornitori, tanto da trovarsi costretto a ricorrere a prestiti e finanziamenti. Vane si rivelavano, infatti, le garanzie di pagamento della committente nonché le ulteriori garanzie, prestate -a suo dire- dal sig. Tumeo Pietro personalmente alla presenza dell'Ing. Gatto e di terzi, di pagare entro il 4.8.2010.

Alla data di consegna dei lavori, ovvero il 7.8.2010, il Buzzanca quantificava in € 146.640,69 oltre IVA l'importo ancora da ricevere dalla committente (a fronte dell'importo complessivo di € 317.053,96 oltre IVA) per i lavori realizzati non intendendo la Verde Mare ultimare quelli incompiuti. Su detta cifra sorgevano contestazioni operate dalla committente e, dopo molteplici tentativi di comporre la vicenda, la stessa introitava un ricorso ex art. 696 c.p.c per ATP ove il Consulente incaricato, Ing. Schepisi Alfonso Edoardo, quantificava il valore complessivo di quanto realizzato dal Buzzanca in € 294.513,46 (non significativamente divergente dal succitato importo di € 317.053,66 effettuato sulla base del preventivo Buzzanca allegato al contratto d'appalto). Nonostante ciò nulla veniva versato dalla committente, neppure all'esito dell'ATP, e pertanto si aggravava la posizione economica dell'appaltatore che, aiutato dapprima con prestiti da parenti, doveva comunque ricorrere a contratti di garanzia e finanziamenti per regolarizzare i debiti verso fornitori, dipendenti, INPS, INAIL etc. rimanendo, peraltro, privo di DURC per lunghi periodi stante il mancato pagamento di oneri fiscali e contributivi. Il tutto con





pregiudizio all'esercizio regolare del proprio lavoro imprenditoriale oltre che con grave danno alla salute, compromessa inevitabilmente da siffatta situazione.

Per quanto esposto e lamentato, dunque, il Buzzanca introitava il presente procedimento e chiedeva, specificando e precisando le sue domande nella prima memoria 183 c.p.c. la condanna della Verde Mare s.r.l. e del sig. Tumeo Pietro in proprio quale fideiussore, secondo le rispettive responsabilità, al pagamento della somma residua di € 146.640,69 -oltre IVA, interessi e rivalutazione- quale corrispettivo ancora dovuto e non versato per le prestazioni richieste e rese in favore della committente pari a complessivi € 317.053,96 oltre IVA, o la condanna ad altra somma accertata in corso di causa. Spiegava, inoltre, domanda risarcitoria di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, per l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e/o in ogni caso ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi.

Costituitisi la Verde Mare srl e Tumeo Pietro, entrambi eccepivano preliminarmente l'improcedibilità del giudizio avendo le parti in causa pattuito di deferire la risoluzione delle controversie nascenti dall'intercorso contratto d'appalto ad un collegio arbitrale. Nel merito, la società convenuta riteneva di aver adempiuto integralmente alle obbligazioni scaturenti dal prefato contratto ivi compreso il pagamento di tutte le somme dovute e chiedeva, quindi, il rigetto delle avverse richieste e la vittoria delle spese di lite. Il Tumeo, analogamente, chiedeva che venissero disattese le domande attoree ritenendo altresì





l'insussistenza di una sua fideiussione nei confronti della società summenzionata all'interno della quale, peraltro, non riveste alcun incarico. Il tutto con vittoria di spese e compensi.


Concessi i termini ex art. 183 cp.c., ammessi ed espletati la prova per testi e l'interrogatorio formale del Buzzanca e del Tumeo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto quanto segue.

L'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice adito in favore del collegio arbitrale non è fondata e, per l'effetto, va disattesa e respinta poiché per costante orientamento giurisprudenziale la clausola compromissoria ai fini della sua validità deve essere formulata in modo specifico e puntuale non avendo, in difetto, alcuna valenza derogativa alla competenza del Giudice naturale tenuto a decidere la controversia.

Nel caso di specie, tra l'altro, la clausola contenuta all'art. 9 del contratto d'appalto del 2.10.2008 non ha efficacia poiché siffatto titolo può essere considerato un "mero presupposto storico" (Cass. 20673/2016) delle vicende susseguitesesi nel tempo e delle correlate controversie nascenti da tutta una serie di pattuizioni aggiuntive tra le parti che, in corso d'opera, hanno previsto condizioni e lavori diversi rispetto a quelli originari. Da qui l'insorgere delle controversie per dirimere le quali le medesime parti non si sono di certo rivolte agli arbitri ma al Tribunale Ordinario avendo introitato proprio la Verde Mare srl un





ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di Patti.

In ogni caso, poichè il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale, riconoscendosi non rientrare la domanda in contestazione nell'ambito della materia rimessa agli arbitri.


Nel merito della fattispecie si osserva che con contratto di appalto del 2.10.2008 la committente Verde Mare srl e la ditta artigiana Buzzanca concordavano l'esecuzione di lavori relativi al corpo fabbrica A e a quello B di un immobile, sito in c.da Sangari-Salicò di Capo d'Orlando, indicati nell'allegato preventivo per un corrispettivo concordato a corpo di € 240.000,00 oltre IVA.

In calce al prefato contratto d'appalto le parti, dato atto di una sospensione dei lavori a seguito della variante al progetto, prorogavano il termine di ultimazione lavori al 30.1.2010.

All'art. 3 di detto contratto era altresì previsto che *"per quanto concerne la realizzazione di opere non previste e/o che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, queste dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. e autorizzate dal committente, concordando nuovi prezzi."*

Ebbene, dagli atti di causa, dalle risultanze istruttorie ovvero dall'acquisita ATP e dalle prove per testi è emerso che:






-non sono stati realizzati i lavori per il corpo B preventivati in € 55.000,00 oltre IVA come pure riconosciuto dall'attore in citazione che non ha in verità ricompreso dette somme in quelle ancora pretese;

-sono stati realizzati altresì, su commissione dell'odierna parte convenuta, lavori extra rispetto al contratto d'appalto originario quali ad es. opere di copertura con rifinitura del piano sottotetto, bagni, opere di muratura, n. 2 gazebo, opere per piscina, recinzioni, cancello in ferro, opere per parcheggi etc (cfr. dichiarazioni concordanti dei testi Castrovinci, Micale, Scafidi Andrea, Buzzanca Giorgio nonché dichiarazione del legale rappresentante della Verde Mare s.r.l. sig.ra Tumeo Maria Grazia che conferma la realizzazione di opere ulteriori pur asserendo che esse siano state pagate). I testimoni escussi hanno pure attestato la presenza costante non dell'ing. Mamì (D.L. formalmente incaricato) ma dell'ing. Gatto e del sig. Tumeo Pietro in cantiere per dare direttive agli operai (teste Castrovinci, Micale, Scafidi, Buzzanca G.) in merito all'esecuzione dei lavori.

Pertanto, essendo incontrovertibile l'an ovvero l'effettiva esecuzione da parte della ditta Buzzanca di lavori aggiuntivi rispetto all'originario contratto d'appalto, comprovati si ripete a mezzo ATP e prova per testi, bisogna esaminare il quantum debeatur nonché i soggetti tenuti al pagamento.

Ebbene, essendo le somme ancora eventualmente dovute oggetto di netta contestazione tra le parti in causa vantando l'attore una pretesa






creditoria di € 146.640,69 e, di contro, sostenendo i convenuti la non debenza di alcuna somma, vanno recepite -considerato peraltro che molti dei testimoni escussi hanno univocamente riferito di lamentele del Buzzanca per non aver ricevuto i compensi spettantigli- le risultanze dell'acquisita ATP. Da quest'ultima è emerso che il corrispettivo dei lavori effettuati dalla ditta Buzzanca per la Verde Mare s.r.l. è ammontante, secondo i conteggi effettuati dal CTU incaricato, ad € 260.938,93 (€ 294.513,00 con ribasso d'asta -"leggasi sconto"- dell'11%).

Viceversa, sempre a dire del CTU investito di apposito mandato in tal senso, i vizi lamentati dalla convenuta ed accertati in sede di sopralluogo nel prefato giudizio per ATP sono pari ad € 26.432,40 per cui alla ditta Buzzanca spetterebbero, per i lavori eseguiti al netto della decurtazione per detti vizi, compensi per € 234.506,51.

In ordine ai superiori vizi va però rilevato che l'attore asserisce, contestato sul punto da parte convenuta, come gli stessi non sarebbero stati prontamente contestati dalla ditta committente né in cantiere né alla consegna dei lavori e concordano pure in tal senso le dichiarazioni del teste Castrovinci e Buzzanca Giorgio.

Di diverso avviso l'Ing. Mami il quale riferisce di correzioni in itinere di eventuali difformità e per quant'altro rinvia alla perizia in atti; il teste Marraffa, nel verbale del 4.2.2019, riferisce, poi, di essere stato contattato 4/5 anni prima per problemi di umidità e, in modo pressocchè analogo, il teste Scaffidi P. chiamato dalla legale





rappresentante della Verde Mare per riscontrare alcuni difetti.

Va, pertanto, recepita anche sul punto -in presenza di evidente contraddittorietà nelle diverse dichiarazioni testimoniali- la CTU resa in sede di ATP secondo la quale i vizi lamentati dalla convenuta ed accertati in sede di sopralluogo sono pari ad € 26.432,40 per cui alla ditta Buzzanca spetterebbero, per i lavori eseguiti al netto della decurtazione per detti vizi, compensi per € 234.506,51.

Or, ritenuto che secondo parte attrice le somme sinora percepite per tutti i lavori alla stessa commissionati dalla Verde Mare srl sono pari complessivamente ad € 187.454,59 (€ 170.413,27 più IVA per € 17.041,32), alla stessa andrebbero ancora corrisposti € 47.051,92 oltre IVA.

Nondimeno, sul punto parte convenuta opera un'ulteriore contestazione adducendo che nei compensi che la ditta Buzzanca dichiara di aver percepito non sono ricompresi gli € 60.000,00 ricevuti con n. 6 assegni dalla ditta committente (di € 10.000 cadauno).

Dalle risultanze documentali è emerso che gli assegni versati in atti sono accompagnati da apposita dichiarazione causale ovvero "somme per lavori non inerenti il contratto d'appalto" originariamente sottoscritto il 2.10.2008 -v. dichiarazione del 22.2.2010 e dell'1.3.2010 oppure citano nello specifico lavori di montaggio/smontaggio carpenteria attinenti opere di copertura, recinzioni e parcheggi, recinzioni muro di confine (v. dichiarazioni del 9.2.2010, del 3.3.2010 e del 5.3.2010).

Ed ancora, l'attore asserisce di aver comunque restituito dette somme





(corrisposte dalla Verde Mare al sol fine di giustificare la richiesta di accesso a finanziamenti per poter saldare la ditta Buzzanca) al sig. Tumeo Pietro in contanti, come da estratti conto allegati in atti attestanti il versamento di detti assegni e il prelievo di somme più o meno corrispondenti (talvolta € 10.000,00 e talvolta di meno).

A riprova di quanto sopra va richiamata la dichiarazione del teste Buzzanca Giorgio, il quale riferisce di aver avuto una discussione con il nipote Buzzanca Salvatore, titolare dell'omonima ditta, perché riteneva "illegale" questo modo di procedere ovvero rimborsare in contanti al Tumeo Pietro gli assegni della Verde Mare s.r.l. emessi solo per giustificare l'accesso a finanziamenti da parte della stessa. Riferisce, altresì, il teste di aver parlato pure direttamente con Tumeo Pietro il quale lo aveva rassicurato dicendogli di non voler "*danneggiare Salvatore..e che aveva sottoscritto a Salvatore, per garantirlo, delle ricevute riferibili a questi assegni che venivano cambiati e restituiti in contanti*".

Pertanto, risultando confermata la restituzione delle superiori somme, l'attore ha diritto di vedersi riconosciuto per i lavori effettuati nei confronti della Verde Mare s.r.l. il residuo importo di € 47.051,92 oltre IVA quale differenza tra le somme già incassate e quelle da incassare come quantificate sulla scorta delle risultanze dell'acquisita ATP ut supra meglio argomentato.

Quanto, poi, alla domanda attorea di pagamento delle somme ancora





dovute dalla Verde Mare s.r.l. spiegata anche nei confronti del sig. Tumeo Pietro, ritenuto fideiussore della società convenuta per aver dichiarato al Buzzanca di voler garantire personalmente il debito esistente, va rilevato quanto segue.

La fideiussione è notoriamente un negozio giuridico a forma libera che prescinde dall'accordo con il debitore il quale può pure non averne conoscenza; ciò che è essenziale ai fini della sua validità non è, dunque, la forma scritta, ma la manifestazione di volontà -ancorchè verbale- purchè espressa in modo chiaro, preciso ed inequivocabile. Detta volontà può essere provata con ogni mezzo, anche ricorrendo alla prova per testi.

Or, nel caso in specie, la volontà del sig. Tumeo Pietro -padre della legale rappresentante p.t. della società convenuta- di garantire le obbligazioni assunte nei confronti dell'appaltatore è risultata comprovata dalle dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno confermato, oltre la costante e assidua presenza del Tumeo medesimo in cantiere per impartire direttive alle manovalanze (cfr. dichiarazioni Castrovinci, Micale e Buzzanca Giorgio) altresì (cfr. testimonianza di Castrovinci e Buzzanca G.), la volontà di quest'ultimo di voler pagare il debito esistente (*"il sig. Tumeo ha più volte tranquillizzato il sig. Buzzanca che, anche in caso di ritardi nel finanziamento, i lavori li avrebbe pagati direttamente lui"..."il sig. Tumeo era presente in cantiere quasi tutti i giorni, dando ordini e direttive, garantendo anche il pagamento al Buzzanca anche personalmente, come già riferito"* v. verbale





Castrovinci; *“confermo che il sig. Tumeo Pietro, allorchè ci furono problemi con i pagamenti a mio nipote, garantì personalmente il pagamento assicurandolo...posso confermare il rimarcato impegno personale del sig. Tumeo ai pagamenti arretrati”* v. verbale Buzzanca G.

Di guisa che il sig. Tumeo Pietro deve essere considerato obbligato in solido alla Verde Mare srl rispetto al pagamento delle somme ancora dovute al Buzzanca.

Infine, ma non da ultimo, relativamente alla domanda attorea di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti dal Buzzanca per il mancato pagamento delle somme pattuite e non corrisposte dalla committenza va rilevato che in atti risulta documentalmente provato, oltre che confermato dalle dichiarazioni testimoniali, che la committente non ha ottemperato alle obbligazioni di pagamento assunte nei confronti dell'appaltatore ritardando nella corresponsione del corrispettivo-tanto da porre in evidente difficoltà l'impresa Buzzanca- e comunque non procedendo al saldo delle spettanze.

Ciò ha comportato l'insorgere di una situazione debitoria in capo all'attore costretto a richiedere prestiti a familiari e ad accendere finanziarie ritardando anch'egli i pagamenti verso fornitori, enti ed istituti previdenziali. Il teste Scaffidi P., escusso all'udienza del 28.3.2019, ad esempio riferisce che il Buzzanca gli aveva chiesto *“una dilazione di pagamento”* e la teste Buzzanca Maria Rosanna attesta che *“mio fratello, in quel periodo, aveva un'esposizione debitoria consistente sia*





nei confronti di alcuni fornitori, ma anche dell'INPS, del consulente del lavoro e, trovandosi lui in difficoltà perché pressato da richieste di pagamento, non era in grado di pagare nessuno. Mio fratello è stato aiutato economicamente da me, da un altro fratello, da mia madre e da altri parenti. Mio fratello non ha ricevuto dalla Verde Mare srl l'integrale pagamento di quanto spettante e una parte dei debiti nei confronti dell'INPS e dei fornitori si riferiscono ed erano stati maturati in occasione di quel cantiere, e da lì è stato un susseguirsi ed accumularsi di pagamenti e debiti arretrati."

In senso conforme pure il teste Micale, operaio del cantiere, "posso dire che ho sentito il mio principale lamentarsi del mancato pagamento da parte della ditta Buzzanca perché quest'ultima, a sua volta, non riceveva quanto dovuto dalla Verde Mare srl...preciso di non avere mai sentito il mio principale, anche in altri lavori eseguiti per la ditta Buzzanca, lamentarsi per mancati pagamenti, ad eccezione del cantiere per cui è causa."

Inoltre parte attrice produce nel proprio fascicolo, a riprova di difficoltà economiche insorte nel periodo in cui eseguiva i lavori per la convenuta, copia del finanziamento COMPASS del 28.07.2010 per € 15.000,00 (all. 5), solleciti di pagamento (all. 15-16), copie cartelle e rateazioni SERIT (all. 17, 18, 19), copie prestiti da parenti (all. 23), contratti di garanzia CREDIMPRESA (all. 25), finanziamenti CRIAS (all. 26) e varie comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con richieste di pagamento nonchè prospetti di rateazione.





Pertanto, non è revocabile in dubbio che a seguito dell'inadempimento contrattuale della società committente per non aver corrisposto i pagamenti dei lavori eseguiti dal Buzzanca lo stesso si sia ritrovato ad affrontare una situazione debitoria gravosa con inevitabili ripercussioni anche sul suo stato di salute compromesso da stress e ansia (v. certificati in atti). Circostanza confermata dalla testimonianza resa dalla teste Buzzanca Maria Rosanna la quale riferisce ad esempio che al P.S. era stato appurato che si trattasse di problemi di salute legati a un periodo di stress emotivo e nervoso, di aver accompagnato il fratello personalmente alla Guardia Medica ed ancora dichiara *"questa difficile situazione in cui si trovava lo condizionava a tal punto di evitare di venire a casa quando eravamo tutti presenti per l'imbarazzo di doversi sdebitare; si è chiuso in se stesso rifiutandosi di frequentare anche gli amici più cari, si è chiuso in casa...non trovava giusto spendere soldi anche per mangiare una pizza di fronte ai debitori ai quali non poteva corrispondere un solo centesimo"...si vergognava anche perché in quel periodo era sua moglie a dover provvedere al sostentamento della famiglia...si vergognava anche a prendere soldi in regalo e aiuto da mia madre, tanto era mortificante per lui la sua condizione economica"*.

Per quanto precede atteso il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale della Verde Mare s.r.l. e le conseguenze pregiudizievoli subite dal sig. Buzzanca, quest'ultimo va risarcito per i danni patrimoniali sofferti. Alla luce della prova espletata e della documentazione





allegata da parte attrice, il danno patrimoniale può essere liquidato in € 6.194,83, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo.

Il Buzzanca ha dimostrato di aver patito anche un pregiudizio di tipo non patrimoniale connesso all'inadempimento della Verde Mare e del Tumeo, e anche tale pregiudizio va ristorato.

La liquidazione è fatta in via equitativa nella misura di € 15.000,00 oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo.


Le spese di lite, in ragione della soccombenza, vengono ascritte a parte convenuta; esse vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa, all'attività processuale svolta e al tenore delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1912/2014 R.G. promosso da Buzzanca Salvatore, nei confronti di Verde Mare srl e Tumeo Pietro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta l'eccezione di parte convenuta d'improcedibilità dell'incoata azione.
2. Condanna entrambe le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore degli importi ancora dovuti al sig Buzzanca Salvatore pari ad € 47.051,92 oltre





iva, oltre interessi, dalla mora al soddisfo;

3. Condanna entrambe le parti convenute, in solido, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.194,83 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di € 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subiti da Buzzanca Salvatore oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna entrambe le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 625,24 nonché dei compensi difensivi per € 7.254,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Patti, 14 luglio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Rosalia Russo Femminella

Arbitrato in Italia

